Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 256

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 13 ottobre 1961 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 256 DEL 13 OTTOBRE 1961:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 1943.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Viterbo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 1944.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Torino.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 1945.
Istituzione di un Istituto professionale femminile di Stato in Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 1946.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il turismo in Venezia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 1947.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato alberghiero e per il turismo in Senigallia (Ancona).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1960, n. 1948.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Treviso.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1960, n. 1949.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Taranto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1960, n. 1950.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Varese.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1960, n. 1951.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Parma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1960, n. 1952.
Istituzione di un Istituto professionale femminile di Stato in Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1960, n. 1953.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Savona.

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 7 ottobre 1961, n. 1029.
Modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui filati di fibre tessili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1949, n. 27;
Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 940;
Vista la legge 22 marzo 1951, n. 205;
Visto il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456;
Visto il decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 14 febbraio 1954, n. 5;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale dei filati di fibre tessili;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per l'industria e commercio, e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, e successive modificazioni, sono stabilite per i filati delle fibre tessili appresso indicati, nelle seguenti misure:

I) Per ogni chilogrammo di filato costituito di solo cotone (sodo, cascame o rigenerato) e di solo fiocco di canapa oppure di cotone (sodo, cascame o rigenerato) in mista con fiocco di canapa ovvero di filato costituito di fibra artificiale o sintetica (fiocco, cascame o rigenerata), in mista con fiocco di canapa e, in ogni caso, con cotone (sodo, cascame o rigenerato) in misura complessivamente superiore al 15%, misurante:

a)	fino a	4.000 metri				L.	7
b)	più di	4.000	fino a	5.000	metri	»	8
c)	»	5.000	»	6.000	»	»	9
d)	»	6.000	»	7.000	»	»	10
e)	»	7.000	»	8.000	»	»	11
f)	»	8.000	»	9.000	»	»	13
g)	»	9.000	»	10.000	»	»	14
h)	»	10.000	»	11.000	»	»	15
i)	»	11.000	»	12.000	»	»	16
j)	»	12.000	»	16.000	»	»	20
k)	»	16.000	»	24.000	»	»	31
l)	»	24.000	»	30.000	»	»	52
m)	»	30.000	»	37.000	»	»	66
n)	»	37.000	»	44.000	»	»	80
o)	»	44.000	»	52.000	»	»	107
p)	»	52.000	»	61.000	»	»	136
q)	»	61.000	»	72.000	»	»	182
r)	»	72.000	»	88.000	»	»	250
s)	»	88.000	»	103.000	»	»	325
t)	»	103.000	»	122.000	»	»	402
u)	»	122.000	»	140.000	»	»	480
v)	»	140.000	»	163.000	»	»	576
w)	»	163.000	»	180.000	»	»	669
x)	»	180.000	»	210.000	»	»	1.005
y)	»	210.000	»	244.000	»	»	1.605
z)	oltre	244.000 metri				»	2.005

II) Per ogni chilogrammo di filato costituito di fibra artificiale o sintetica (fiocco, cascame o rigenerata) da sola o in mista intima con cotone (sodo, cascame e

rigenerato) in quantità complessivamente non superiore al 15%, misurante:

a)	fino a 4.000 metri	. . . .	L.	7
b)	più di 4.000 fino a	5.000 metri	»	8
c)	» 5.000 »	6.000 »	»	9
d)	» 6.000 »	7.000 »	»	10
e)	» 7.000 »	8.000 »	»	11
f)	» 8.000 »	9.000 »	»	13
g)	» 9.000 »	10.000 »	»	14
h)	» 10.000 »	11.000 »	»	15
i)	» 11.000 »	12.000 »	»	16
j)	» 12.000 »	16.000 »	»	20
k)	» 16.000 »	24.000 »	»	31
l)	» 24.000 »	30.000 »	»	40
m)	» 30.000 »	37.000 »	»	50
n)	» 37.000 »	44.000 »	»	68
o)	» 44.000 »	52.000 »	»	87
p)	» 52.000 »	64.000 »	»	118
q)	» 64.000 »	72.000 »	»	150
r)	» 72.000 »	88.000 »	»	205
s)	» 88.000 »	103.000 »	»	260
t)	» 103.000 »	122.000 »	»	325
u)	» 122.000 »	140.000 »	»	395
v)	oltre 140.000 metri	. .	»	475

I filati di cui ai paragrafi I) e II) sono rispettivamente classificati come tali anche se contengono lana rigenerata in quantità non superiore al 10%, salvo quanto disposto all'ultimo comma del presente paragrafo II).

I filati di cui al paragrafo II) sono classificati come tali anche se contengono capelli umani in quantità non superiore al 50%.

Quando per la produzione dei filati di cui ai paragrafi I) e II) si adopera fiocco di fibra artificiale o sintetica di lunghezza superiore a 70 millimetri i filati prodotti, per essere ammessi in caso di esportazione alla restituzione dell'imposta, debbono misurare meno di 55.000 metri per chilogrammo.

Per i filati costituiti di cotone rigenerato o cascami di cotone da soli o in mista con cascami o rigenerati di fibre artificiali o sintetiche o con rigenerati di lino o di canapa o di juta o in mista anche con cotone sodo o con fiocco di fibra artificiale o sintetica contenenti o non lana rigenerata in quantità non superiore al 10%, misuranti più di 24.000 metri per chilogrammo, compete, in caso di esportazione, la restituzione dell'imposta con le aliquote stabilite per i filati di cui al precedente paragrafo I).

III) Per ogni chilogrammo di filato di lino o di canapa oppure di ramiè, di agave, di manila, di sisal, di cocco, di sparto, di ginestra, di gelsolino e simili, misurante:

a)	fino a 250 metri	. . . . . .	L.	1
b)	più di 250 fino a	610 metri . . .	»	4
c)	» 610 »	890 » . . .	»	5
d)	» 890 »	3.100 » . . .	»	7
e)	» 3.100 »	3.900 » . . .	»	14
f)	» 3.900 »	8.000 » . . .	»	31
g)	» 8.000 »	12.100 » . . .	»	52
h)	» 12.100 »	28.000 » . . .	»	86
i)	» 28.000 »	35.000 » . . .	»	146
l)	» 35.000 »	50.000 » . . .	»	208
m)	» 50.000 metri	. . .	»	300

Sono esenti dall'imposta di fabbricazione i filati di canapa misuranti, per ogni chilogrammo, non più di 890 metri, ottenuti da esercenti filatori a mano e dagli stessi destinati alla fabbricazione di cordami o di spaghi.

IV) Per ogni chilogrammo di filato di juta, L. 8.

V) Per ogni chilogrammo di filato di sola lana (vergine, cascame o rigenerata) o di lana (vergine, cascame o rigenerata) in quantità superiore al 10 % in mista con altre fibre, rigenerate o non, misuranti:

a) fino a 20.000 metri L. 5,50 per ogni mille metri;
b) più di 20.000 metri L. 6 per ogni mille metri.

VI) Per ogni chilogrammo di filato di seta tratta semplice, L. 216.

VII) Per ogni chilogrammo di filato di cascame di seta pettinata (chappe), L. 160.

VIII) Per ogni chilogrammo di filato di cascame di seta cardata (burretta), L. 35.

IX) Per ogni chilogrammo di filati di fibre tessili non nominate è dovuta l'imposta stabilita per il filato delle fibre sopraindicate al quale esso è assimilato dalla tariffa dei dazi doganali.

X) Per ogni chilogrammo di filati in mista intima non nominati è dovuta l'imposta stabilita per la fibra più tassata che entra nella loro composizione tenuto conto, quando sia previsto, del rapporto tra lunghezza e peso dei filati stessi.

XI) Agli effetti della tassazione la lunghezza dei filati ritorti di cui ai paragrafi I), II), III), V), IX) e X) viene moltiplicata per il numero dei filati semplici di cui è composto il ritorto.

XII) Per ogni chilogrammo di filato costituito da filati semplici diversamente tassati, si applica la media ponderale delle aliquote di imposta relative ai filati semplici di cui il filato ritorto è composto.

Sulle confezioni e sui manufatti tessili, sui cucirini, sugli spaghi, cordami, forzina, rafforzina, lusino e simili, importati dall'estero e fabbricati con filati soggetti a tassazione è dovuta la sovrimposta di confine in base alle aliquote dell'imposta di fabbricazione vigenti per i filati di cui risultano costituiti ovvero, nel caso di particolari manufatti, secondo le norme da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 2.

Nel caso di reimportazione di filati e dei rispettivi manufatti e confezioni per i quali i canoni di abbonamento sono stati corrisposti dal fabbricante al netto della quota parte dei prodotti tessili esportati all'estero, è dovuta la sovrimposta di confine in base alle aliquote d'imposta vigenti per ciascun tipo di filato.

Art. 3.

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di fabbricazione i monofilamenti di fibra artificiale o sintetica quando vengano tagliati in spezzoni della lunghezza non superiore a 60 centimetri nello stesso stabilimento di produzione ed alla presenza di un funzionario del competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Sono altresì esenti dal pagamento della sovrimposta di confine i monofilamenti di fibre artificiali o sintetiche importati dall'estero già tagliati in spezzoni di lunghezza non superiore a 60 centimetri nonchè i manufatti fabbricati con detti spezzoni.

Art. 4.

La convenzione annuale di abbonamento all'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali e sintetiche è stipulata, nei confronti dei fabbricanti di filati, per il periodo corrispondente all'esercizio finanziario.

Qualora nel corso dell'annata di abbonamento vengano attivati particolari nuovi tipi di filatoi o macchine da filiera oppure siano prodotti filati per i quali gli elementi tecnici di produzione non furono tenuti presenti nel calcolo dei canoni valevoli per l'annata stessa, le relative misure unitarie d'imposta saranno stabilite dal Ministero delle finanze, previo accertamento in fabbrica dei necessari elementi tecnici. In tal caso le convenzioni di abbonamento saranno stipulate a decorrere dalla data che verrà fissata dallo stesso Ministero delle finanze.

Art. 5.

L'ultimo comma dell'art. 4 ed il primo comma dell'art. 5 della legge 22 marzo 1951, n. 205, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« Qualora la ripresa della lavorazione avvenga prima del termine indicato nella denuncia, deve essere fatta pure comunicazione telegrafica o telefonica all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente non meno di dodici ore prima della ripresa stessa ».

« Durante le more per la stipulazione delle nuove convenzioni riguardanti i canoni annuali d'imposta posteriori all'inizio di ciascun esercizio finanziario, i fabbricanti sono tenuti a versare, entro le scadenze prescritte, le rate d'imposta calcolate in base ai canoni dell'annata precedente, salvo conguaglio ».

Art. 6.

L'Amministrazione finanziaria, anche su richiesta dei fabbricanti, può installare presso le fabbriche di filati soggetti ad imposta di fabbricazione appositi contatori atti a registrare la produzione dei filati stessi ai fini della liquidazione dell'imposta.

Man mano che in ciascuna fabbrica saranno installati i contatori previsti nel precedente comma, l'imposta di fabbricazione è riscossa, anzichè col sistema di abbonamento di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 14 febbraio 1954, n. 5, in base ai dati di produzione registrati dai contatori.

L'Amministrazione finanziaria può, altresì, anche su richiesta dei fabbricanti, installare presso le fabbriche di filati soggetti ad imposta di fabbricazione riscossa col sistema di abbonamento, appositi strumenti ed apparecchi di misura capaci di controllare i periodi di attività o di inattività dei filatoi e delle macchine da filiera installati nelle fabbriche stesse.

Negli stabilimenti presso i quali i filatoi o le macchine da filiera sono muniti di strumenti e apparecchi di misura atti a registrare i periodi di attività o di inattività delle macchine stesse, la corrispondente riduzione proporzionale del canone d'abbonamento alla imposta di fabbricazione viene determinata dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione sulla base delle registrazioni effettuate con tali apparecchi.

Quando, presso le fabbriche, le inattività dei filatoi o delle macchine da filiera vengono accertate mediante gli strumenti o gli apparecchi di misura di cui al terzo comma, le ditte esercenti dette fabbriche sono esonerate dall'obbligo della presentazione al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione delle denunce di cui all'art. 4 della legge 22 marzo 1951, n. 205, nonchè dall'osservanza, per quanto concerne la durata delle inattività, delle prescrizioni stabilite dall'art. 4 del decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 14 febbraio 1954, n. 5.

Le norme di collaudo e le modalità di installazione dei contatori, degli strumenti e degli apparecchi di misura nonchè quelle per la liquidazione dell'imposta sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 7.

I fabbricanti di filati di lana considerati artigiani, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456, quando producono i filati previsti al punto V) del precedente art. 1, misuranti per ogni chilogrammo non *più di 20.000 metri, debbono pagare l'imposta di fabbricazione* in base alla quantità e qualità dei filati prodotti ed alle aliquote di imposta vigenti. In tal caso l'accertamento della produzione, agli effetti della liquidazione dell'imposta deve essere effettuato mediante la installazione di appositi contatori.

A tal'uopo i fabbricanti debbono, almeno venti giorni prima dell'inizio della lavorazione, presentare denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella quale debbono essere indicati:

a) le generalità del fabbricante, l'ubicazione della fabbrica, il numero, il tipo e le caratteristiche di ciascun filatoio;

b) la qualità della materia prima adoperata, nonchè la misura in metri per ogni chilogrammo di filato da ottenere;

c) la descrizione del funzionamento del contatore da installare su ciascun filatoio, corredata del relativo disegno illustrativo.

Ricevuta la denuncia di cui al secondo comma, un ingegnere dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione provvede per i necessari controlli, procede al collaudo dei contatori ed autorizza l'installazione dei contatori stessi riconosciuti idonei all'uso.

I contatori debbono essere forniti dalle ditte interessate ed installati a cura e spese delle ditte stesse.

Art. 8.

Fino a quando l'imposta di fabbricazione sui filati è riscossa in abbonamento il Ministro delle finanze stabilisce annualmente con proprio decreto le norme per la riscossione in abbonamento dell'imposta di fabbricazione sui filati, valevoli per ogni esercizio finanziario.

I canoni di abbonamento stabiliti dal decreto ministeriale 4 giugno 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 18 luglio 1960, restano in vigore sino alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale che stabilisce nuovi canoni annuali di abbonamento valevoli per il periodo intercorrente tra detta data e la fine dell'esercizio finanziario 1961-1962.

Art. 9.

Ai fabbricanti di filati di lana di cui al primo comma dell'art. 7 che esercitano l'attività alla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso il termine di quattro mesi dalla data stessa per chiedere l'installazione dei contatori.

Nei successivi otto mesi gli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione provvederanno agli adempimenti di cui al penultimo comma dell'art. 7, dando a ciascun fabbricante opportune disposizioni per la installazione dei contatori.

Art. 10.

La restituzione dell'imposta di fabbricazione prevista dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge 22 marzo 1951, n. 205, per i filati e rispettivi manufatti e confezioni esportati all'estero continuerà ad effettuarsi:

I) con le aliquote stabilite dall'art. 1 del decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456:

a) per i filati costituiti di solo cotone (sodo, cascame o rigenerato) o di solo fiocco di canapa o di cotone (sodo, cascame o rigenerato) in mista con fiocco di canapa ovvero di fibra artificiale sintetica (fiocco, cascame o rigenerata) da sola o in mista con cotone (sodo, cascame o rigenerato) o con fiocco di canapa contenenti o non lana rigenerata in quantità non superiore al 5% esportati dall'estero, fino al sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale che detterà le norme per la riscossione in abbonamento dell'imposta di fabbricazione sui filati di produzione nazionale per l'esercizio finanziario 1961-1962;

b) per i manufatti (tessuti e cucirini) fabbricati con i filati di cui alla lettera *a*) esportati all'estero, fino al settantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale menzionato nella stessa lettera *a*);

c) per tutti gli altri manufatti e confezioni fabbricati con i filati di cui alla lettera *a*) esportati all'estero, fino al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale indicato alla lettera *a*);

II) con le aliquote stabilite dal secondo comma dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1949, n. 940:

d) per i filati di lana (vergine, cascame o rigenerata) o di lana (vergine, cascame o rigenerata) in quantità superiore al 5% in mista intima con altre fibre, rigenerate o non, esportati all'estero, fino al sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale indicato alla lett. *a*);

e) per i manufatti (tessuti e cucirini) fabbricati con i filati di cui alla lettera *d*) esportati all'estero, fino al settantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di cui alla lettera *a*);

f) per tutti gli altri manufatti e confezioni fabbricati con i filati di cui alla lettera *d*) esportati all'estero, fino al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale citato alla lettera *a*).

Art. 11.

Sono abrogati il secondo comma dell'art. 14 del decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1949, n. 27, i numeri 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo unico della legge 18 febbraio 1949, n. 27, il n. 3 dello stesso articolo unico sostituito dall'art. 2 del decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 14 febbraio 1954, n. 5, l'art. 5 del precitato decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, nonchè il secondo comma dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1949, n. 940 e l'art. 1 del decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456, salvo quanto disposto al precedente art. 10.

Art. 12.

Il presente decreto, salvo quanto dispone l'art. 9, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1961.

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — PELLA — GONELLA — TAVIANI — COLOMBO — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1961
Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 1. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1961, n. 1030.

Autorizzazione all'Automobile Club d'Italia e all'Automobile Club di Firenze ad acquistare in comproprietà un'area edificabile, sita in Firenze.

N. 1030. Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club d'Italia e l'Automobile Club di Firenze, vengono autorizzati ad acquistare, in comproprietà, un'area edificabile, sita in Firenze, al viale Amendola n. 36 ed alla via Grotte n. 57, per la costruzione della nuova sede dell'A.C.F. e degli Uffici provinciali dei servizi delegati dallo Stato.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 135. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1961, n. 1031.

Autorizzazione all'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia ad acquistare un immobile, sito in Reggio Emilia.

N. 1031. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, viene autorizzata ad acquistare dalla ditta « Augusto Beltrami fu Luigi - S.R.L. », un immobile sito in Reggio Emilia, via Lelio Orsi, composto di cinque stanze ed accessori vari al prezzo di lire 6.860.000, da adibire a sede del dipendente gruppo provinciale di Reggio Emilia.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 136. — REVELLA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Vigne Combe », con sede nella frazione Combe del comune di Chiusa Pesio (Cuneo), e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1961, registro n. 21, foglio n. 230, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Vigne Combe », con sede nella frazione Combe del comune di Chiusa Pesio (Cuneo) ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Bessone Giuseppe, Bertolotto Giacomo fu Antonio, Carle Luigi, Baudena Michele, Tonello Francesco, Fenoglio geometra Lorenzo, Baudena Andrea, Bertolotto Giacomo fu Domenico, Ponzo Andrea e Dutto Domenico.

(6448)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 40-VE, della cessata ditta De Bei Mario, già esercente un laboratorio di oreficeria in Venezia, S. Lio 5543.

(6523)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa agricola « Spiga d'Oro », con sede in Mores (Sassari), e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 settembre 1961, è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa agricola « Spiga d'Oro », con sede in Mores (Sassari), costituita in data 7 dicembre 1948, per atto del notaio dott. Salvatore Masala, ed è stato nominato commissario governativo, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, il sig. Antonio Pinna.

(6518)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castel di Ieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto ministeriale in data 25 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 186, l'Amministrazione comunale di Castel di Ieri (L'Aquila) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 928.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6460)

Autorizzazione al comune di Capraia e Limite ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 75, l'Amministrazione comunale di Capraia e Limite (Firenze), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 11.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6400)

Autorizzazione al comune di Borgo San Lorenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 74, l'Amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo (Firenze), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 17.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6399)

Autorizzazione al comune di Santa Maria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1961 registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 51, l'Amministrazione comunale di Santa Maria (Cosenza), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.430.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6401)

Autorizzazione al comune di Vinci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 71, l'Amministrazione comunale di Vinci (Firenze) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 18.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6402)

Autorizzazione al comune di Scandicci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 70, l'Amministrazione comunale di Scandicci (Firenze), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 24.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6403)

Autorizzazione al comune di Montemurlo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 54, l'Amministrazione comunale di Montemurlo (Firenze) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6398)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Incisa in Val D'Arno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 72, l'Amministrazione comunale di Incisa in Val D'Arno (Firenze), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.737.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6404)

Autorizzazione al comune di Monteleone di Fermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n 165, l'Amministrazione comunale di Monteleone di Fermo (Ascoli Piceno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(6495)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto successivo, registro n. 35 Finanze, foglio n. 5, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto dal sig. Marco Di Brango, applicato della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza, avverso il decreto ministeriale 27 settembre 1958, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso per esame speciale a centootto posti di archivista della carriera predetta. indetto il 30 giugno 1956.

(6519)

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1961 registrato alla Corte dei conti l'8 settembre successivo, registro n. 38 Finanze, foglio n. 61, è stato respinto il ricorso straordinario presentato il 30 dicembre 1958 dal dott. Guerrieri Salvatore, già consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva delle Intendenze di finanza, avverso il decreto ministeriale 7 agosto 1958, con il quale è stata dichiarata, nei confronti del predetto impiegato, la risoluzione del rapporto d'impiego a norma dell'art. 10, comma terzo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(6521)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZION GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 222

Corso dei cambi del 12 ottobre 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,62	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	602,30	602,30	602,25	602,40	601 —	602,28	602,25	602,30	602,30	602,30
Fr. Sv.	143,50	143,52	143,56	143,53	143,55	143,48	143,535	143,50	143,47	143,50
Kr. D.	90,14	90,13	90,16	90,11	90,10	90,13	90,12	90,50	90,14	90,10
Kr. N.	87,26	87,27	87,27	87,23	87,25	87,26	87,22	87,25	87,26	87,25
Kr Sv.	120,18	120,19	120,19	120,20	120,12	120,19	120,175	120,15	120,20	120,20
Fol	172,04	172,18	172,15	172,15	172,10	172,20	172,14	172,20	172,22	172,20
Fr. B.	12,46	12,47	12,47	12,468	12,4675	12,47	12,468	12,46	12,47	12,465
Fr. Fr. (N.F.)	126,26	126,26	126,26	126,24	126,25	126,26	126,215	126,25	126,27	126,25
Lst.	1747,21	1747 —	1746,85	1746,95	1746,75	1747,30	1746,90	1747,30	1747,35	1747 —
Dm occ.	155,35	155.33	155,35	155,35	155,30	155,34	155,34	155,40	155,34	155,35
Scell. Austr.	24,03	24,03	24,03	24,035	24 —	24,03	24,035	24,03	24,03	24,04
Escudo Port.	21,77	21,76	21,75	21,78	21,70	21,77	21,77	21,76	21,77	21,77

Media dei titoli del 12 ottobre 1961

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	82,475
Id. 3,50 % 1902	83 —
Id 5 % 1935	105.85
Redimibile 3,50 % 1934	99.675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,975
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,475
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,925
Id. 5 % 1936	102,15
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,775
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,75

Titolo	Valore
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	101,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,20
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,55

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 ottobre 1961

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	602,325
1 Franco svizzero	143,532
1 Corona danese	90,115
1 Corona norvegese	87,225
1 Corona svedese	120,187
1 Fiorino olandese	172,145
1 Franco belga	12,468
1 Franco nuovo (N.F.)	126,227
1 Lira sterlina	1746,925
1 Marco germanico	155,345
1 Scellino austriaco	24,035
1 Escudo Port.	21,775

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per esami a trentotto posti di vice geometra in prova nel ruolo della carriera di concetto della Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, indetto con decreto ministeriale 19 dicembre 1959.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n. 10 del mese di ottobre 1961 del Ministero delle finanze ha pubblicato in data 4 ottobre 1961 il decreto ministeriale 10 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1961, registro n. 38 Finanze, foglio n. 87, che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a trentotto posti di vice geometra in prova nel ruolo della carriera di concetto della Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, indetto con decreto ministeriale 19 dicembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'8 aprile 1960.

(6435)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MODENA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Modena.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2000 dell'8 maggio decorso, con il quale venivano dichiarate le vincitrici del concorso per le condotte ostetriche vacanti in provincia di Modena al 30 novembre 1960;

Visto che l'ostetrica Grigoletto Irma ha rinunciato alla condotta assegnatale, e, precisamente la condotta unica di Savignano sul Panaro;

Vista la graduatoria di merito delle concorrenti, approvata con decreto del medico provinciale di Modena n. 2000, dell'8 maggio 1961, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi espresso dalle stesse nella domanda di ammissione al concorso;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 2000, dell'8 maggio 1961, l'ostetrica Lenzi Libera, residente a Rivara di San Felice sul Panaro, in via Provinciale n. 25, è dichiarata vincitrice della condotta unica di Savignano sul Panaro.

Il sindaco del comune di Savignano è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Modena, addì 4 ottobre 1961

Il medico provinciale: RENZULLI

(6440)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ENNA

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Enna.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2306 in data 2 agosto 1961, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami per il conferimento del posto di ostetrica condotta di Villarosa, frazione di Villapriolo;

Considerato che il dott. Antonio Pivetti, segretario della Commissione in parola, è stato trasferito in altra sede;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione del segretario suddetto;

Visto il regolamento dei concorsi sanitari 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Alibrandi Vincenzo, consigliere di 1ª classe della prefettura di Enna, è nominato segretario della Commissione giudicatrice di cui alle premesse, in sostituzione del dott. Antonio Pivetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nell'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Enna per otto giorni consecutivi.

Enna, addì 5 ottobre 1961

Il medico provinciale: GRASSI

(6452)

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di medico condotto vacante nella provincia di Enna.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2628 in data 26 agosto 1961 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami per il conferimento del posto di medico condotto di Agira (II condotta medica);

Considerato che il dott. Antonio Pivetti, segretario della Commissione in parola, è stato trasferito in altra sede;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione del segretario suddetto;

Visto il regolamento dei concorsi sanitari 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Alibrandi Vincenzo, consigliere di 1ª classe della prefettura di Enna, è nominato segretario della Commissione giudicatrice di cui alle premesse, in sostituzione del dott. Antonio Pivetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nell'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Enna per otto giorni consecutivi.

Enna, addì 5 ottobre 1961

Il medico provinciale: GRASSI

(6450)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.